

---

# Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 143  
Bellinzona, 17 ottobre

49/2017

---

## **Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997; modifica**

(del 24 settembre 2017)

### IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l’iniziativa popolare costituzionale elaborata presentata il 22 marzo 2012, denominata "Uno per tutti, tutti per uno - Solidarietà nel finanziamento della scuola dell’obbligo e delle istituzioni sociosanitarie fondamentali per la popolazione ticinese!";
- richiamati gli articoli 82 e seguenti della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 e gli articoli 129 e seguenti della Legge sull’esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998;
- considerato il risultato della votazione cantonale del 24 settembre 2017 (v. FU 06.10.2017 n. 80 pag. 8708),

#### **ordina:**

#### **I.**

La Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 è modificata come segue:

#### **Art. 15, cpv. 3 (nuovo)**

<sup>3</sup>Nell’assolvimento dei compiti pubblici, Cantone e Comuni forniscono solidalmente il loro contributo affinché alla popolazione sia garantita la giusta dotazione di servizi pubblici, in particolare in materia di strutture scolastiche e di prestazioni sociosanitarie.

#### **II.**

La presente modifica costituzionale, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° novembre 2017.

Bellinzona, 11 ottobre 2017

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Manuele Bertoli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

**Decreto esecutivo  
concernente l'attuazione di una politica energetica integrata attraverso  
un programma di incentivi per l'impiego parsimonioso e razionale  
dell'energia (efficienza energetica), la produzione e l'utilizzazione  
di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia  
termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e  
la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza  
nel settore dell'energia del 6 aprile 2016; modifica**

(del 12 ottobre 2017)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

**decreta:**

**I**

Il decreto esecutivo concernente l'attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell'energia del 6 aprile 2016 è così modificato:

**Art. 2** Per l'incentivazione dei provvedimenti di cui all'art.1 l'importo disponibile è fissato a fr. 68 000 000.– ed è così ripartito:

<b>Efficienza energetica</b>	<b>54.5</b>
– Risanamento edifici	50.5
– Nuovi edifici con standard Minergie-P o Minergie-A	3.5
– Processi industriali, commercio e servizi	0.5
<b>Produzione di energia termica da fonti rinnovabili</b>	<b>8.5</b>
– Energia solare termica (senza risanamento dell'involucro)	0.5
– Energia legno	4
– Energia biomassa vegetale	0.3
– Pompe di calore di grande potenza	0.6
– Conversione da riscaldamento elettrico o alimentato con olio combustibile	3.1
<b>Distribuzione di energia termica</b>	<b>4</b>
– Reti di teleriscaldamento	4
<b>Informazione, sensibilizzazione, formazione, postformazione e consulenza</b>	<b>1</b>
– Provvedimenti indiretti della politica energetica comunale	1
<b>Totale</b>	<b>68</b>

**Art. 6b cpv. 2 lett. a) e b)**

- a) un incentivo pari al 220% del Risanamento Base, se l'edificio ottiene la certificazione Minergie;
- b) un incentivo pari al 240% del Risanamento Base, se l'edificio ottiene la certificazione Minergie-P o Minergie-A;

**Art. 7 cpv. 1**

<sup>1</sup>Per la realizzazione di nuovi edifici certificati con lo standard Minergie-P o Minergie-A è accordato un incentivo pari a fr. 75.–/mq di  $A_E$  (superficie di riferimento energetico), ritenuto un importo complessivo massimo di fr. 200'000.–.

**Art. 13 cpv. 1, 1bis e 2**

<sup>1</sup>Per la conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con olio combustibile a uso principale sono accordati i seguenti incentivi se la sostituzione avviene con una pompa di calore (aria-acqua, acqua-acqua, salamoia-acqua) o con l'allacciamento dell'edificio a una rete di teleriscaldamento:

- pompa di calore aria/acqua fino a 15 kW<sub>th</sub>: fr. 2'500.– + fr. 100.–/kW<sub>th</sub>;
- pompa di calore aria/acqua superiore a 15 kW<sub>th</sub>: fr. 1'600.– + fr. 60.–/kW<sub>th</sub>, massimo fr. 5'000.–;
- pompa di calore acqua/acqua fino a 15 kW<sub>th</sub>: fr. 3'500.– + fr. 180.–/kW<sub>th</sub>;
- pompa di calore acqua/acqua superiore a 15 kW<sub>th</sub>: fr. 2'400.– + fr. 180.–/kW<sub>th</sub>, massimo fr. 7'500.–;
- pompa di calore salamoia/acqua fino a 15 kW<sub>th</sub>: fr. 3'500.– + fr. 180.–/kW<sub>th</sub>;
- pompa di calore salamoia/acqua superiore a 15 kW<sub>th</sub>: fr. 2'400.– + fr. 180.–/kW<sub>th</sub>, massimo fr. 7'500.–;
- teleriscaldamento:
  - potenza allacciata fino a 500 kW<sub>th</sub>: fr. 5'000.– + fr. 50.–/kW<sub>th</sub>;
  - potenza allacciata da 500 kW<sub>th</sub>: fr. 20'000.– + fr. 20.–/kW<sub>th</sub>, massimo fr. 60'000.–.

<sup>1bis</sup>Per l'allacciamento dell'edificio a una rete di teleriscaldamento a basse temperature per la quale è richiesta l'installazione di una pompa di calore sono accordati i seguenti incentivi, non cumulabili con gli incentivi di cui al cpv. 1:

- potenza allacciata fino a 500 kW<sub>th</sub>: fr. 11'000.– + fr. 50.–/kW<sub>th</sub>;
- potenza allacciata da 500 kW<sub>th</sub>: fr. 26'000.– + fr. 20.–/kW<sub>th</sub>, massimo fr. 66'000.–.

<sup>2</sup>Per gli incentivi di cui ai cpv. 1 e 1bis le pompe di calore con potenze fino a 15 kW<sub>th</sub> devono essere munite del «modulo di sistema per pompe di calore (PdC-modulo di sistema)» e fino a 100 kW<sub>th</sub> devono essere munite del «marchio di qualità internazionale dell'Associazione professionale svizzera delle pompe di calore APP». Per le sonde geotermiche le imprese di perforazione devono possedere il «marchio di qualità per le imprese di perforazione di sonde geotermiche».

**Art. 14 cpv. 3, 3bis e 3 ter (nuovo)**

<sup>3</sup>Per l'allacciamento di un edificio a una rete di teleriscaldamento sono accordati i seguenti incentivi:

- potenza allacciata fino a 500 kW<sub>th</sub>: fr. 5'000.– + fr. 50.–/kW<sub>th</sub>;
- potenza allacciata da 500 kW<sub>th</sub>: fr. 20'000.– + fr. 20.–/kW<sub>th</sub>, massimo fr. 60'000.–.

<sup>3bis</sup>Per l'allacciamento dell'edificio a una rete di teleriscaldamento a basse temperature per la quale è richiesta l'installazione di una pompa di calore sono accordati i seguenti incentivi, non cumulabili con gli incentivi di cui al cpv. 3:

- potenza allacciata fino a 500 kW<sub>th</sub>: fr. 11'000.– + fr. 50.–/kW<sub>th</sub>;
- potenza allacciata da 500 kW<sub>th</sub>: fr. 26'000.– + fr. 20.–/kW<sub>th</sub>, massimo fr. 66'000.–.

<sup>3ter</sup>Per gli incentivi di cui al cpv. 3bis le pompe di calore con potenze fino a 15 kW<sub>th</sub> devono essere munite del «modulo di sistema per pompe di calore (PdC-modulo di sistema)» e fino a 100 kW<sub>th</sub> devono essere munite del «marchio di qualità internazionale dell'Associazione professionale svizzera delle pompe di calore APP».

**Art. 15 cpv. 2**

<sup>2</sup>L'ammontare dell'incentivo corrisponde al 30% dei costi effettivi riconosciuti.

**II**

La presente modifica di decreto esecutivo è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Bellinzona, 12 ottobre 2017

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Manuele Bertoli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**